

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"AZIONE CIVICA - APS"

ART. 1 -(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**AZIONE CIVICA – APS**" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in Piazza IV Novembre n° 1 c/o Municipio di Gazzo, 35010 Gazzo (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto).

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto).

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione;



Area con firme e note a penna:

- Firma: *Alm. Gabrini*
- Firma: *Borghese Loredana*
- Firma: *Zanillo Loredana*
- Firma: *Roberto Pizzoni*
- Firma: *Sestini Loredana*

	esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	
	dell'associazione stessa.	
	ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri	
	dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 5 (Finalità e Attività)	
	L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività	
	di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui	
	all'art. 5 del D.lgs. n° 117/2017 attività' di interesse generale, comma	
	1, lettere:	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività'	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso la piccola manutenzione e cura integrativa delle aree verdi, degli immobili e delle aree aperte al pubblico e dei relativi arredi effettuando eventualmente l'apertura e la chiusura delle stesse; assistenza agli operatori del verde per svuotamento cestini, raccolta foglie e per i piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione;
- Attività educative con sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole e nei parchi giochi comunali nei momenti che precedono l'inizio delle lezioni e ne seguono il termine o durante i momenti di ricreazione; eventuale coadiuvo per l'accompagnamento e la vigilanza degli alunni durante il tragitto lungo i percorsi pedonali individuati e definiti dall'Amministrazione comunale, per il raggiungimento dei plessi scolastici;
- Attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali con sorveglianza in occasione di mostre, manifestazioni, riunioni o spettacoli e distribuzione di materiale pratico divulgativo e informativo;
- Educazione alla pratica sportiva e attività ricreativa con attività di assistenza e sorveglianza durante le manifestazioni culturali e sportive;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può,

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11- (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o cinque nel caso il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni

dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

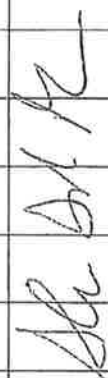
ART.12 - (Compiti dell'Assemblea).

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
ART. 14 - (Assemblea straordinaria)	
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più' uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.	
ART. 15 - (Consiglio Direttivo)	
Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Il Consiglio direttivo	
Pagina 13 di 20	

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 214722 data 01/06/2020, pagina 19 di 40

nomina al proprio interno il presidente, un vice presidente ed il Segretario che svolge anche le funzioni di Tesoriere. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio

Direttivo assieme agli altri componenti del Consiglio stesso.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



Handwritten signature: M. Del R.

Handwritten signatures: M. Del R., Bregolin, Zappalà, and others.

	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle	
	linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli	
	esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs	
	117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo	
	registro.	
	Art. 19 - (Libri sociali).	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui	
	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,	
	tenuto a cura del consiglio;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali,	
	tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di	
	amministrazione.	
	Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa,	
	hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale	
	dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al	

Consiglio Direttivo.

ART. 20 - (Risorse economiche).

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento



Al M K

Al M K
Brughiati L...
Sebastiano P...

	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
	previste.	
	ART. 23 - (Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo	
	gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del	
	D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve	
	rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico	
	e finanziario dell'associazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato	
	dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui	
	si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
	ART. 24 - (Bilancio sociale).	
	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 25 - (Convenzioni).	
	Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le	
	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs.	
	117/2017 sono deliberate dall'Consiglio Direttivo che ne determina	
	anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente	
	dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni	
	convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede	
	dell'associazione.	
	ART. 26 - (Personale retribuito).	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale	
	retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti	

	tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge	
	e da apposito regolamento adottato dall'associazione.	
	ART. 27- (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari).	
	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono	
	assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i	
	terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione).	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano	
	l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.	
	Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente	
	le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.	
	ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione).	
	L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni	
	derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale	
	dell'associazione stessa.	
	ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio).	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo	
	settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 31 - (Disposizioni finali).	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle	
	normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento	
	giuridico.	
	ART. 32 - (Norma transitoria).	

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Firme soci presenti

- BARBIERI ELENA

Elena Barbieri

- BROGLIATI LEANDRO

Brogliati Leandro

- DAL MORO ALBERTO

Al Dal Moro

- DE ROSSI ROBERTO

De Rossi Roberto

- MAGRIN CARLO

Magrin Carlo

- PELLIZZER SEBASTIANO

Sebastiano Pellizzer

- SARTORATO MICHELE

Sartorato Michele

- ZANCONATO LUCIA

Zancono Lucia

Gazzo, li 10 LUG 2020